

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE
DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma - 7 Acilia
Ricevuta in data 31/10/24 Serie 3 n. 1536
Versato € 200,00 (Euro) DUSCANO ENO
Il DIRETTORE



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA AMAL FOR EDUCATION APS N. 2 DEL 25.10.2024

L'anno 2024, il giorno 25 del mese di ottobre, alle ore 19.00, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Amal For Education APS.

L'assemblea straordinaria delle socie e dei soci si svolge in videoconferenza, con collegamento tramite piattaforma Zoom, come previsto da Statuto vigente.

I soci dell'Associazione Amal For Education APS sono stati convocati in assemblea straordinaria in prima istanza il giorno 24 ottobre 2024 alle ore 8.00. Essendo andata deserta la prima, si procede in seconda convocazione alle ore 19.00 del giorno 25 del mese di ottobre 2024.

Si verifica l'identità dei soci collegati in videoconferenza in proprio e per delega nel numero di 5.

Presiede l'Assemblea, assistita dalla Sig.ra Mara Tosseghini in qualità di Segretaria, il Presidente dell'Associazione Sig.ra Isabella Chiari, ai sensi del vigente statuto sociale, la quale dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'Assemblea di seconda convocazione, dopo aver constatato che i soci collegati/presenti sono 5 sul totale degli iscritti n. 37 (trentasette) per deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Approvazione modifica statuto sociale e denominazione dell'Associazione in adeguamento alla disciplina introdotta dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
2. Varie ed eventuali.

Il presidente dichiara aperta la seduta e, dopo aver rivolto un saluto ai presenti, propone di discutere come primo punto all'ordine del giorno: Approvazione modifica statuto sociale e denominazione dell'Associazione in adeguamento alla disciplina introdotta dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) sotto Richiesta integrazione documentale ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.M. 106/2020- Istanza variazione ex art. 20 D.M. 106/2020 da parte Dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, del 17/10/2024.

Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha richiesto la convocazione dell'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguare il medesimo alla nuova disciplina relativa al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e ss.mm) in seguito ad istanza di integrazione inviata dal RUNTS.

Il nuovo statuto sostituirà integralmente il precedente in rispetto della riforma degli enti del terzo settore (ETS) prevista dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) così come modificato e integrato dal D.Lgs. 105/2018 e successive modifiche e integrazioni ed invita l'Assemblea a deliberare.

Procede a questo punto alla lettura articolo per articolo del nuovo statuto dei quali i soci dispongono di personale copia, evidenziando per ciascuna norma le differenze, ove esistenti, rispetto alla versione ad oggi vigente.



L'Assemblea è chiamata alla votazione, al termine della lettura di ciascuno degli articoli variati e, al termine della lettura integrale, sull'approvazione con voto palese dello statuto come modificato nella sua integrità.

L'Assemblea con voti favorevoli, avvenuta tramite alzata di mano in numero unanime sul totale degli intervenuti pari a n. 5 approva in versione integrale il nuovo statuto sociale, composto da nn. 17 articoli, che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

L'assemblea delibera all'unanimità di approvare le modifiche apportate e di approvare il nuovo statuto sociale in base alle nuove disposizioni di legge.

Il Presidente dichiara approvate le modifiche dello statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione d'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 3 e 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore).

Il Presidente viene autorizzato, fin d'ora, ad apportare al presente verbale ed allegato Statuto tutte le modificazioni, soppressioni od aggiunte, di natura non sostanziale, che si rivelassero necessarie, in sede di adempimenti.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno e, null'altro essendovi da deliberare né avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 20 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale il quale viene firmato solo dal Presidente e dal Segretario in quanto l'Assemblea straordinaria, come precisato sopra, si è svolta in videoconferenza come previsto da Statuto vigente.

Il Segretario

Mara Tasseghini

Il Presidente

Maria Clem



Allegato n. 1 del verbale di assemblea straordinaria n. 2 del 25.10.2024

Associazione

“AMAL FOR EDUCATION – Associazione di Promozione Sociale”

Ente del Terzo Settore

STATUTO ASSOCIATIVO

PREAMBOLO

L'associazione Amal For Education, cod. fisc. 97788740583, con sede in Roma alla Via Giuseppe Ferrari 35, è stata costituita in data 26 Febbraio 2014 con la denominazione “Amal For Education APS” come da registrazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Roma effettuata in data 28.11.2014 al n. 6328 Serie 3.

In data 31.3.2017, con Determinazione della Regione Lazio n. G04131, l'Associazione Amal for Education APS era iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della Legge Regionale 1 settembre 1999 n. 22 a far data dal 8.8.2016 ed è migrata nel RUNTS nel 2021.

In ragione degli adeguamenti statutari obbligatori introdotti dal D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 105/2018, l'Assemblea straordinaria, con verbale del 25.10.2024, approva il testo dello statuto che segue sulla scorta delle modifiche apportate rispetto alla versione approvata in sede di costituzione del 25/04/2021:

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

L'Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore assume la denominazione “Amal for Education – Associazione di Promozione Sociale”, o, in forma abbreviata, “Amal for Education - APS”. L'associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117.

L'associazione è un Ente del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale in Roma, all'indirizzo risultante, tempo per tempo, presso le autorità competenti e, allo stato, alla Via Giuseppe Ferrari 35.

L'Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con le modalità di cui al successivo art. 15.

L'utilizzo delle indicazioni “Associazione di Promozione Sociale” e “Ente del Terzo Settore” e/o degli acronimi APS ed ETS nella denominazione dell'Associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie.

ART. 2 – SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione persegue le proprie finalità in particolare:



- a) promuovere varie forme di sostegno e assistenza umanitari alle prime necessità, all'istruzione e formazione, alle attività culturali, ludiche e sportive che hanno come beneficiari bambini e giovani svantaggiati in Italia e all'estero, in particolare in zone di conflitto o di disagio sociale;
- b) *empowerment* di donne e bambine e lotta a ogni forma di discriminazione, in particolar modo con riferimento a quella di genere;
- c) lotta alla violenza di genere;
- d) garantire l'esercizio del diritto alla salute ai minori ed alle loro famiglie tramite l'accoglienza e l'attivazione di programmi individuali di intervento socio-pedagogico e di sostegno alla genitorialità;
- e) proporre, promuovere e sviluppare programmi di aiuto economico-finanziario diretti ai minori e alle loro famiglie e alle scuole e associazioni e iniziative culturali, educative e formative, curandone l'effettiva destinazione;
- f) realizzare attività di accoglienza temporanea, finalizzate alla ricerca di una sistemazione autonoma, di persone in stato di bisogno;
- g) sostenere, promuovere e realizzare attività di informazione, divulgazione e sensibilizzazione tramite iniziative o interventi atti a promuovere la cultura della solidarietà e del volontariato, dell'impegno per la pace, dei diritti umani e dei diritti dell'infanzia, sui temi dello sviluppo sostenibile, dell'educazione e della formazione di ogni ordine e grado; stipula di convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere per il perseguimento dei propri scopi associativi; l'attività di formazione in Italia e all'estero di cittadini dei paesi in via di sviluppo; l'attività di assistenza all'infanzia e di promozione dell'istruzione, diffondendo e attuando programmi di cooperazione ed educazione allo sviluppo a livello nazionale ed internazionale;
- h) produrre, pubblicare e diffondere le attività dell'Associazione, dirette alla conoscenza ed alla sensibilizzazione relativamente alle problematiche oggetto del proprio scopo sociale, attraverso ricerche, documenti relativi ai temi affrontati dall'Associazione mediante periodici, dépliant, libri, giornali, trasmissioni, film, manifesti, etc. avvalendosi di tutte le diverse forme della tecnologia (informatica, telematica, multimediale, etc.); attraverso convegni, incontri e seminari sia in Italia che all'estero; attraverso mostre, esposizioni e manifestazioni culturali; attraverso siti Internet dedicati; ricerche ed attività di studio, anche collaborando con Enti pubblici ed università; attraverso la creazione di materiali educativi, didattici e ludici destinati ai beneficiari degli interventi dell'Associazione;
- i) progettare, organizzare e gestire in Italia e all'estero corsi, corsi di formazione per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di aggiornamento e perfezionamento, corsi a distanza e di e-learning, gruppi di studio, seminari, convegni nazionali ed internazionali sulle tematiche relative al proprio scopo sociale e per il sostegno a minori e adulti in condizioni critiche e di svantaggio sociale, corsi per l'istruzione di base degli adulti, corsi per bambini di ogni età, corsi di alfabetizzazione, di recupero, di professionalizzazione e artigianato;
- j) realizzare attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni in Italia e all'estero, in aree di disagio o svantaggio sociale, in aree di conflitto e in contesti di emergenza, ai sensi della L. 49/87 con programmi a breve e medio periodo in particolare nel settore socio-sanitario e assistenza sociale, educativo e formativo (in presenza e a distanza), anche per l'educazione degli adulti, con interventi specifici per migliorare la condizione materno-infantile, l'accesso alla scuola e all'alfabetizzazione, il plurilinguismo, compresa la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini italiani e stranieri e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo e di formazione di ogni livello.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le attività di interesse generale, di seguito riportate, siccome indicate dall'articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo settore (d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117),



1. *sub lett. a)* interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. *sub lett. b)* interventi e prestazioni sanitarie;
3. *sub lett. c)* prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
4. *sub lett. d)* educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
5. *sub lett. i)* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
6. *sub lett. g)* formazione universitaria e post-universitaria;
7. *sub lett. h)* ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
8. *sub lett. i)* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
9. *sub lett. l)* formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
10. *sub lett. n)* cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
11. *sub lett. p)* servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
12. *sub lett. q)* alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
13. *sub lett. r)* accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
14. *sub lett. t)* organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
15. *sub lett. u)* beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
16. *sub lett. v)* promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
14. *sub lett. w)* promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- a) sostenere e finanziare iniziative educative e attività culturali e formative, promuovendo ed organizzando seminari e corsi per bambini, ragazzi e adulti, soprattutto nei riguardi dei più poveri sia sul territorio nazionale che estero, anche in collaborazione con altre associazioni ed enti;
- b) collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati, enti locali e istituti universitari per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi.
- c) promuovere e sostenere progetti di solidarietà e sviluppo con altre associazioni aventi lo stesso obiettivo sociale;



- d) attuare iniziative atte a conseguire obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, in particolare riguardo alla formazione ed educazione;
 - e) sostenere la realizzazione di progetti e interventi, in accordo con gli scopi dell'Associazione, a opera di organizzazioni non governative, anche tramite l'invio dei propri soci come volontari;
 - f) progettare, organizzare e gestire in Italia e all'estero corsi, corsi di formazione per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di aggiornamento e perfezionamento, corsi a distanza e di e-learning, gruppi di studio, seminari, convegni nazionali ed internazionali sulle tematiche relative al proprio scopo sociale e per il sostegno a minori e adulti in condizioni critiche e di svantaggio sociale e per il sostegno a minori e adulti in condizioni critiche e di svantaggio sociale, corsi per l'istruzione di base degli adulti, corsi per bambini di ogni età, corsi di alfabetizzazione, di recupero, di professionalizzazione e artigianato;
 - g) diffondere le pubblicazioni sui temi pertinenti alle attività dell'Associazione;
 - h) pubblicazioni di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiuti;
 - i) realizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti.
- L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117.

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 3 – RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:



- beni mobili e immobili;
- quote e contributi dei soci;
- eredità, donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente;
- contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubblici;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- contributi di altri enti non a scopo di lucro italiani e stranieri;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, rappresentazione di spettacoli, dallo svolgimento di eventi mercatini;
- ogni altro tipo di entrata.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di Associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare. Le erogazioni volontarie in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di questi, in armonia con le finalità istituzionali.

ART. 4 – BILANCIO SOCIALE E DI ESERCIZIO

L'anno finanziario inizia in data 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione.

ART. 5 – I SOCI

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Sono previste le seguenti tipologie:

- a) Soci fondatori — le persone fisiche o giuridiche firmatari dell'Atto Costitutivo;
- b) Soci ordinari — tutti coloro che aderiscono all'Associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso;
- c) Soci sostenitori — tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura;
- d) Soci onorari — le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. È facoltà del Consiglio Direttivo nominare i Soci onorari.

Gen

L'Associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non consente alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione stessa.

Possono essere Soci dell'Associazione:

- le persone fisiche;
- altre Associazioni di Promozione Sociale;
- altri enti del Terzo settore o comunque enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

ART. 6 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

I soggetti che intendono far parte dell'associazione, condividendone lo spirito e gli ideali ed essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro dieci giorni a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo indicato dall'aspirante. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

La qualifica di socio ha decorrenza dalla data in cui la domanda è accolta e deve essere annotata sul libro dei Soci.

La quota associativa, determinata nel suo ammontare annualmente dal Consiglio Direttivo, non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Il numero degli aderenti è illimitato.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata per:

- morosità,
- mancato rispetto delle norme statutarie,
- comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati al socio, in forma scritta da trasmettersi anche a mezzo posta elettronica ordinaria (all'ultimo indirizzo indicato), gli addebiti che al medesimo vengono mossi, consentendo facoltà di replica da esercitarsi entro i successivi cinque giorni.

L'eventuale delibera di esclusione dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata A/R, PEC ovvero *brevi manu*, entro dieci giorni, all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata A/R o PEC inviata al presidente dell'associazione. L'assemblea, sentito l'interessato e il presidente, decide con parere definitivo ed inappellabile.

L'esclusione del socio, salvo che si tratti di esclusione dovuta al mancato pagamento della quota associativa annuale, comporta l'impossibilità per l'escluso di presentare una nuova richiesta di iscrizione.

Da tale procedimento di preventiva contestazione degli addebiti è esclusa l'ipotesi in cui l'esclusione discenda da morosità.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

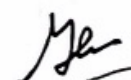
Il recesso del Socio deve essere comunicato dal medesimo, in forma scritta a mezzo raccomandata, all'Associazione, entro il mese antecedente allo scadere dell'annualità.

Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa annuale.

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli Associati sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali nonché a mantenere sempre un comportamento corretto e di massima collaborazione sia nei confronti dell'associazione che nei confronti degli altri associati.

I Soci ordinari sono tenuti a versare la quota associativa, il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.



Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, nonché del bilancio di esercizio e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, del bilancio sociale, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali di cui all'art.8, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che, entro dieci giorni dalla richiesta, provvederà a comunicare al socio istante la sede e il giorno in cui quest'ultimo potrà visionare i libri ed estrarne eventualmente copia.

I soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo alle cariche dell'Associazione. Non è eleggibile il socio che non sia in godimento dei diritti civili e politici. Non è altresì eleggibile chi ricopre cariche o svolge attività contrarie ai principi e alle finalità dell'Associazione.

È fatto divieto a chiunque di usare simboli, materiali, strumenti dell'Associazione, senza la previa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

ART. 8 - ORGANI E LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Sono organi sociali dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Segretario Generale – Tesoriere;
- 5) l'Organo di controllo (se nominato);
- 6) l'Organo di revisione (se nominato).

Tutte le cariche elettive dell'associazione sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso. Negli organi dell'associazione non possono essere eletti il personale dipendente e coloro che abbiano un rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Possono essere eletti quali membri degli Organi dell'Associazione, coloro i quali:

1. godano dei diritti civili e politici;
2. non abbiano ricevuto condanne definitive per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
3. non ricoprano cariche o non svolgano attività contrarie ai principi e alle finalità dell'Associazione;
4. non siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari da parte dell'Associazione;
5. abbiano partecipato attivamente ai progetti e alle attività dell'Associazione per almeno 6 mesi;
6. possiedano ogni altro requisito specifico previsto dallo statuto e dalle norme di legge.

Qualsiasi attività svolta da chi ricopre cariche associative deve essere sempre condotta in assenza di conflitto di interesse con l'associazione. Sussiste l'obbligo per chi ne venisse a conoscenza di comunicarlo tempestivamente all'organo di appartenenza.

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione terrà:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo se presente e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- b) nomina e revoca, ove previsto, l'Organo di controllo e l'Organo di revisione;



- c) approva il bilancio di esercizio e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari nonché ogni altro regolamento interno;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, in via ordinaria, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna; è altresì convocata, in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

È inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

La convocazione è fatta con avviso pubblico sul sito *web* dell'Associazione o mediante comunicazione via e-mail a tutti i soci almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La seconda convocazione può essere già fissata nella prima, a distanza di almeno ventiquattro ore dalla data di convocazione di quest'ultima.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita e, quelle dell'assemblea straordinaria, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) e i Soci possono esprimere il proprio voto anche per corrispondenza o in via elettronica, a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO (ORGANO DI AMMINISTRAZIONE)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di Amministrazione dell'Associazione, cui compete la conduzione ordinaria della medesima.



Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati.

I componenti devono essere maggiorenni.

I consiglieri durano in carica sette anni e sono rieleggibili senza alcun limite di mandato.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

È composto da 3 a 5 membri, il cui numero è da stabilire ad ogni Assemblea elettiva.

Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Generale-Tesoriere, gli stessi durano in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo che li ha eletti, salvo dimissioni, esclusioni e revoche.

Ai sensi del richiamo operato dall'art. 26 Codice del terzo Settore all'art. 2382 cod.civ., non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'assunzione della carica di amministratore è comunque subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.

I membri del Consiglio Direttivo possono dimettersi presentando una lettera scritta di dimissioni. Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri dell'Organo di Amministrazione, subentreranno in sostituzione dei membri mancanti i primi non eletti, nel rispetto dei requisiti *supra* specificati e, in caso di parità di voti, i più anziani di età; i membri sostitutivi dureranno in carica fino alla prima assemblea utile, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque nella misura minima di quattro volte l'anno. È convocato in forma scritta anche a mezzo posta elettronica ordinaria, contenente l'ordine del giorno, inviata quattro giorni prima della data di fissazione dell'adunanza.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente: in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di carica.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, in assenza del Segretario Generale, il quale redige il verbale.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) e i Soci possono esprimere il proprio voto anche per corrispondenza o in via elettronica, a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: RUOLO E COMPITI

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto, nonché della loro esclusione ai sensi dell'art. 6;



- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea;
- curare l'attuazione delle linee programmatiche dell'Associazione siccome stabilite dall'Assemblea;
- predisporre il piano annuale e le modalità di attuazione delle iniziative;
- determinare le quote associative e stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- deliberare, approvare o modificare le attività, eventi, progetti e missioni da svolgere entro l'anno associativo;
- nominare i responsabili dei progetti dell'Associazione, sulla base della documentazione presentata, delle competenze e della fattibilità degli stessi progetti;
- compilare i Regolamenti interni, per disciplinare e organizzare l'attività della Associazione, da sottoporre all'Assemblea per la sua approvazione;
- designare i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi che operano in settori analoghi nell'ambito del proprio territorio;
- garantire l'integrità legale, etica e finanziaria dell'Associazione e mantenerne la trasparenza;
- deliberare sugli altri oggetti e porre in essere le altre attività attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici e ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto delle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

È eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza fra i suoi membri, unitamente al Vicepresidente.

Al Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente, spetta:

- 1) la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;
- 2) la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei soci e la cura dell'esecuzione delle relative deliberazioni;
- 3) la competenza sull'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali dell'Associazione e redazione della relazione consuntiva annuale delle attività dell'Associazione;
- 4) la gestione del personale dipendente, anche adottando i provvedimenti disciplinari, ivi compreso il licenziamento;
- 5) porre in essere le altre attività attribuite dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

ART. 13 – IL TESORIERE – SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale assicura la collaborazione tecnico-amministrativa agli organi dell'Associazione, compresa la verbalizzazione degli organi collegiali.

Coordina le attività dello staff di segreteria.

Il tesoriere-segretario, inoltre, coadiuva il Presidente nel garantire il buon andamento dei lavori del Consiglio Direttivo.



ART. 14 – ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART. 15 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno 3/4 di tutti i soci iscritti all'Associazione aventi diritto di voto.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 16 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

ART. 17 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

LETTO APPROVATO E RATIFICATO

Andrea Chen

